

REPUBBLICA ITALIANA

N. 3143/04 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2143 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

ANNO 2003

decisione

sul ricorso in appello n. 2143/2003, proposto da Isola Aniello
quale rappresentante legale della Soc. Isola Aniello e C. snc,
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Di Lieto con il quale è
elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittoria Colonna, n. 18,
c/o Italo Benigni,

CONTRO

Comune di Montoro Superiore, in persona del Sindaco p.t., non
costituito,

per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania, Sede di Salerno, Sezione II, del
17.12.2002, n. 2327;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 16.12.2003, il Consigliere
Claudio Marchitiello;

Udito l'avvocato Fiorentino su delega dell'avvocato Di Lieto,
come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il Sig. Aniello Isola impugnava l'ordinanza del Sindaco di

Montoro Superiore dell'8.11.2002, n. 116, con la quale gli era stata irrogata la sospensione per la durata di dieci giorni dell'attività commerciale di macelleria.

Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Salerno, Sezione II, con la sentenza del 17.12.2002, n. 2327, respingeva il ricorso.

Il Sig. Isola appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.

Il Comune di Montoro Superiore non si è costituito neppure in appello

All'udienza del 16.12.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Il Sig. Aniello Isola impugna la sentenza del 17.12.2002, n. 2327, con la quale la II Sezione della sede di Salerno del T.A.R. della Campania ha respinto il suo ricorso per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Montoro Superiore dell'8.11.2002, n. 116.

Con tale ordinanza, il Sindaco aveva irrogata la chiusura per dieci giorni dell'esercizio commerciale di macelleria di cui il Sig. Isola è titolare (oltre alla pena pecuniaria di Euro 25,82) in applicazione degli artt. 14 della legge 30.4.1962, n. 283, e 21, u.c., della legge 24.11.1981, n. 689.

La chiusura era stata disposta in quanto i N.A.S. di Salerno, a seguito di un'ispezione effettuata il 25.9.2002, avevano rilevato la presenza di un lavoratore straniero sprovvisto del necessario libretto di idoneità sanitaria.

L'appello deve essere accolto, risultando fondata la censura di incompetenza del Sindaco ribadita in appello dal Sig. Isola.

Infatti, a norma dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 257, spettano ai dirigenti "tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108".

La competenza ad adottare il provvedimento dedotto in controversia spettava dunque al dirigente comunale competente agli atti del Comune attinenti agli esercizi commerciali.

La circostanza che il provvedimento in questione non risulti specificamente tra quelli enumerati dallo stesso art. 107, al comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 è dovuta alla natura esemplificativa dell'elenco contenuto in tale disposizione, come emerge chiaramente dal testo di questa, che espressamente dichiara di segnalare solo alcuni atti "in particolare".

L'appello, in conclusione, deve essere accolto, trattandosi di vizio assorbente e, in riforma della sentenza appellata, deve essere annullata la impugnata ordinanza del Sindaco di Montoro Superiore dell'8.11.2002, n. 116.

E' equo che le spese dei due gradi del giudizio siano compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del Sindaco di Montoro Superiore dell'8.11.2002, n. 116.

Compensa le spese dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, il 16.12.2003, con l'intervento dei signori:

Agostino Elefante Presidente

Raffaele Carboni Consigliere

Corrado Allegretta Consigliere

Francesco D'Ottavi Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere estensore

L'ESTENSORE

Claudio Marchitiello

IL PRESIDENTE

Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 14 MAGGIO 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
Antonio Natale